

10.15493



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Man

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

588/F23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 467/DA del 22 GIU 2018

Oggetto: Riscossione Sicilia - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 3385/2015 della Corte d'Appello di Catania - Cerisafulli Giuseppa + altri.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 14/06/2018 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Catania, la cartella di pagamento n° 2015/001/sc/000003385/0/004 Tribunale di Catania per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 311,00 derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Catania n° 3385/2015 emessa a favore di Crisafulli Giuseppa + altri del 30/07/2015;

Che tale pagamento di € 311,00, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 311,00 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 10/08/2018;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art.43 del D.lgs. 118/11 che dispone in materia di esercizio provvisoria e gestione provvisoria;

Vista la nota n° 8076 del 16/04/2018, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al 31/7/2018;

Vista la nota n° 21226 del 24/4/2018, del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture Mobilità e Trasporti con la quale si autorizza questo Ente alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 31/7/2018;

Ritenuto che la mancata effettuazione della spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del CAS;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000, spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 311,00 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 allegato e compilato, l'importo di € 311,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania da effettuare entro il termine del 10/08/2018.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Antonino Caminiti

Visto: Il Direttore Generale
ing. Leonardo Santoro



CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

Impegno n. 2275 Atto 467 del 2018


Importo € 311,00

Disponibilità Cap. 122 Bil. 2018

Messina 26/06/18

Il Finanziario

588/18

MODULARIO
F- TASSE - 18 bis

MOD.16 MECC (Tasse)

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2015/001/SC/000003385/0/004

DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANIA
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANIA (TXN)

II DIRETTORE

PROVINCIALE LODATO DOMENICO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)

che in relazione

ALLA SENTENZA CIVILE N. 000003385/2015

DEL 30/07/15 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CATANIA

e per i seguenti motivi:

IMPOSTA DOVUTA IN MISURA PROPORZIONALE DEL 3%, AI SENSI DELL'ART. 8, LETTERA B,
TARIFFA PARTE PRIMA DEL DPR 131/86 SULLA BASE IMPONIBILE DI EURO 9.180,00
COMPENSIVI DI INTERESSI. L'AMMONTARE DELL'IMPOSTA DOVUTA, AI SENSI DELL'ART. 41
C. 2 DPR 131/86, NON PUO' ESSERE INFERIORE ALLA MISURA FISSA. REP. N. 5115 ANNO
2015 - ATTORE/CONVENUTO: CRISAFULLI GIUSEPPA E ALTRI / CONS. PER LE AUTOSTRADE

**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**


Prot. 13247

del 14-06-2018 Sez. A



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	276,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	35,00
TOTALE DOVUTO		311,00 EURO



Catania, 05/06/2018

CONT. JW

IL CAPO TEAM
Rosario Maccarrone (*)

AG 78688983095-9

AA.GG. 2015/001/SC/000003385/0

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE
SICILIANE**

CONTRADA SCOPPO

98122 MESSINA ME

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Dott. Domenico Lodato.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Funzionario responsabile del procedimento **DOTT. ROSARIO MACCARRONE**

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare entro 60 giorni dalla notifica di questo atto il versamento dell'importo dovuto presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro il termine sopra indicato, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

La domanda di autotutela non sospende il termine per presentare ricorso al Giudice tributario.

4) Ricorso e reclamo

Quando e come presentare ricorso e reclamo (artt. da 17-bis a 22 Dlgs n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno.

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. In tali casi, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. L'istituto del reclamo/mediazione garantisce tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35% del minimo previsto dalla legge.

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente e notificato alla Direzione **PROVINCIALE** che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
dp.catania@pce.agenziaentrate.it
- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e ss. del Codice di procedura civile)
- consegna diretta alla stessa Direzione **PROVINCIALE** che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno

Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).


Sentenza n. 3385/2015 pubbl. il 06/08/2015
RG n. 90100278/2011

N. 90100 278/2011 R.G.

procedimento



PRES.



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione civile

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 18732
del 25-09-2015 Sez. A



Il Giudice **Francesco Lentano**

ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente
SENTENZA

nella causa vertente

TRA

CRISAFULLI Giuseppa Giovanna nata a Roccalumera (ME), il 24/6/1967, ivi res. in via Torrente Allume 7,
c.f. CRSGPP67H64H418S

MODENA Francesco nato a Nizza di Sicilia (ME) il 10/5/1960, res. a Roccalumera (ME), via Torrente Allume 7,
c.f. MDNFNC60F10F901Q

STERRANTINO Franz Umberto nata a Roccalumera (ME), il 22/10/1946, ivi res. in via Fabbrica 59, c.f.
STRFNZ46R2211418Z

elettivamente domiciliati in Roccalumera (ME), via Umberto I n. 644, presso lo
studio dell'avv. Maria Pia D'ARRIGO, che li rappresenta e difende con mandato a
margine della citazione;

ATTORI

E

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale
rappresentante *pro tempore* con sede in Messina, contrada Scoppo, c.f. 0196242830

CONVENUTO NON COSTITUITO

OGGETTO: Responsabilità da cose in custodia.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Come da scritti introduttivi e verbale di udienza
del 27/5/2015.

Per gli attori: <<1) Ritenere e dichiarare che l'evento per cui è causa si è verificato
per fatto e colpa unici ed esclusivi del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i
motivi di cui in premessa;

tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c.

Facendo applicazione pratica di tali principi, occorre calcolare una liquidazione che sia remunerativa del danno biologico, inteso come lesione all'integrità fisica; tale liquidazione può essere "personalizzata", nel senso di adeguarla al fatto, quando sia dedotto e provato, ad esempio, che risulti particolarmente intensa la sofferenza soggettiva della vittima, o che, nel contesto in cui è avvenuto, il fatto sia stato connotato da caratteri peculiari, vissuti dalla vittima come particolarmente ingiusti.

Ma, nel caso di specie, nulla in tal senso è stato specificamente dedotto dagli attori, sicché la liquidazione deve essere quella che discende dalla applicazione aritmetica delle tabelle, senza alcuna personalizzazione.

Per quanto concerne lo Sterrantino, il CTU ha escluso postumi ed ha calcolato solo l'invalidità temporanea parziale. Tenuto conto anche delle spese mediche, il danno si quantifica in € 1.434.

Per quanto riguarda i danni al veicolo, essi constano innanzitutto nella somma di € 250, spesa per ottenerne il recupero tramite una impresa di soccorso stradale.

Risulta, dai documenti, che l'autovettura dopo il sinistro fu rottamata.

Secondo Cass. 21012/2010 (che richiama Cass. 2402/1998), <<La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, Il comma, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi *notevolmente* il valore di mercato del veicolo>>.

L'auto in questione è una Opel Agila immatricolata nel 2006, che dunque nel 2010 aveva 4 anni di vita. Trattasi di auto di fascia bassa e di rapida svalutazione, che comunque, al momento del sinistro, era ancora relativamente giovane ed era regolarmente revisionata ed assicurata. Non essendo stata svolta consulenza tecnica in proposito, il danno si può stimare equitativamente in € 5.000, somma espressa in valuta corrente e comprensiva, ad oggi, di interessi e rivalutazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, questione o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE;
- 2) dichiarare che il sinistro avvenuto il 2/9/2010 è dovuto a responsabilità del CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE ai sensi dell' art. 2051 c.c.;
- 3) condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di CRISAFULLI Giuseppa Giovanna, della somma di € 5.250;
- 4) condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di MODENA Francesco, della somma di € 2.514;
- 5) condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento, in favore di STERRANTINO Franz Umberto, della somma di € 1.434;
- 6) Condanna il CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore di CRISAFULLI Giuseppa Giovanna, MODENA Francesco e STERRANTINO Franz Umberto, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 392,28 per esborsi ed € 4.835 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese di CTU.

Catania, 29/7/2015

IL GIUDICE
Francesco Lentano